

Consiglio di Stato

Ricorso

del rag. Bisi Leonello

contro

Ministero Educazione Nazionale

Avv. Giulio Caldera

Avanti la Ecc.me SEZIONI GIURISDIZIONALI  
del CONSIGLIO DI STATO

R O M A

R I C O R S O

di BISI rag. LEONELLO di Milano, Segretario del R. Educandato femminile "Collegio Reale delle Fanciulle" di Milano, ora trasferito al R. Educandato femminile "San Benedetto" di Montagnana, elettivamente domiciliato in Roma - piazza della Libertà n. 4 - presso S. E. l'On. avv. Ivano Bonomi, dal quale sarà rappresentato e difeso in unione all'avv. Emilio Caldara di Milano

avverso

il MINISTERO DELLA EDUCAZIONE NAZIONALE in persona del suo titolare S. E. l'On. GIUSEPPE BOTTAI.

in punto:

annullamento del Provvedimento Ministeriale del suo trasferimento al R. Educandato femminile di Montagnana, notificatogli con lettera 2 novembre 1937-XVI - dal Collegio Reale delle Fanciulle di Milano che riproduce la comunicazione 31 ottobre precedente del 4°. Provveditore agli studi per la Lombardia.-

NOTIZIE DI FATTO

Nel luglio del 1924 il Collegio Reale delle Fanciul-

le in Milano sottoponeva alla approvazione del Ministero della P.I. un bando di concorso al posto di segretario-raigioniere; ma il Ministero lo restituiva con sua Nota I° settembre 1924, osservando che la Tabella organica approvata con R.D. II novembre 1923 N. 2395 prevedeva per gli uffici amministrativi del Collegio un posto di segretario e non quello di segretario-raigioniere. Perciò il Bando di concorso veniva corretto in questo senso e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1924 N. 225 per il posto di segretario: peraltro il titolo di studio richiesto era il diploma di raigioniere. Notevoli in questo bando i limiti di età che, contrariamente a quanto avviene per ogni altro impiego pubblico, andavano da un minimo di 30 anni ad un massimo di 46. È notevole pure la seguente disposizione: "L'orario è quotidiano per un numero di ore giornaliere da concordarsi con la Presidenza del Consiglio direttivo". Con ciò era sottinteso che i concorrenti-come già i loro predecessori- avessero in Milano altre occupazioni e non dovessero temere trasferimenti. Come vedremo poi, il principio del trasferimento per il personale amministrativo dei R.R. Educandi femminili venne introdotto più tardi con limiti e modalità di cui pure ci occuperemo.

Il rag. Leonello Bisi, esercente la sua professione in Milano, concorse, presentando tra l'altro i titoli riguardanti la sua attività professionale. Venne scelto e nominato, su proposta del Consiglio direttivo del Collegio Reale delle Fanciulle, da Ministero della P.I. con sua lettera 14 febbraio 1925 N.472 e assunse servizio col 1° marzo successivo "restando convenuto" come scriveva nella sua comunicazione 21 febbraio al "Presidente del Collegio - in conformità alle precorse" "intelligenze e alle condizioni stabilite dal Bando" "stesso, l'orario quotidiano d'ufficio di ore tre".

E da allora il rag. Bisi tenne regolarmente e lodevolmente il suo ufficio di segretario nel Collegio Reale delle Fanciulle in Milano sino alla fine di ottobre del 1937; quando, in modo improvviso e inaspettato, ricevette il 2 novembre u.s. da parte del R. Commissario che ora presiede all'Istituto la seguente laconica comunicazione: "Questo R. Provveditore agli studenti mi notifica, in data 31 ottobre p.p. quanto appresso: "Con provvedimento in corso di registrazione, il Rag. "Leonello Bisi, Segretario presso codesto Reale Educatore" "dato, è trasferito, per servizio, da Milano a Montagna-" "na, a decorrere dal 1° novembre 1937. Prego la S.V. di

"darne comunicazione all'interessato".

Il contenuto e la forma del provvedimento, nonché le modalità della sua esecuzione assumevano più spiccato carattere di anormalità quando il Rag. Bisi, essendosi doverosamente messo a disposizione del R. Educandato di Montagnana, sentì che quell'Amministrazione, non solo non si era trovata nel caso di assumere un segretario, non solo non era stata interpellata prima del provvedimento, ma perfino non ne era stata informata dopo.

Perciò il rag. Bisi, dopo avere compiuto il suo dovere, esercita ora il diritto di denunciare alla Suprema Magistratura amministrativa il provvedimento ministeriale e domandarne l'annullamento.

#### MOTIVI DI DIRITTO

La sola oggettiva esposizione dei fatti, mentre dimostra ai profani la grave lesione di un interesse legittimo del ricorrente, rivela a chi conosce le norme legislative in materia anche l'eccesso di potere e le violazioni di legge in cui è incorso il provvedimento denunciato.

E' fuori di dubbio che il posto assunto dal Rag. Bisi presso il Collegio Reale delle Fanciulle in Milano - sia per lo Statuto del Collegio e la posizione

di questo nel sistema legislativo dello Stato, sia per i particolari limiti di età e le poche ore di servizio da concordarsi, sia perchè non aveva prospettive di carriera ma cominciava e finiva con lo stesso grado - importasse in fatto e in diritto la permanenza in milano e l'esercizio concorrente di altre attività dell'impiegato. Ma questo diciamo, non per incidere un diritto acquisito che potrebbe poi essere discutibile di fronte a disposizioni legislative contrarie, bensì per fissare un punto di partenza che non si è più obliterato ed anzi nel caso concreto ha preso più determinati lineamenti proprio dalle successive disposizioni legislative in materia di trasferimento.

Anche quando il personale dei R.R. Educandi femminili venne inquadrato nell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato (R.D. II novembre 1923 N.2395, R.D.30 dicembre 1923 N.2960), con un particolare provvedimento e cioè col R.D.6 novembre 1924 N.1886 si stabilivano delle Tabelle organiche distinte e autonome per ciascuno degli Educandi femminili del Regno. Queste Tabelle rimangono attraverso il R.D. 28 aprile 1927 N°801, il quale peraltro si occupa della "carriera dei professori ...dei RR. Educandati femminili", mentre le

Tabelle organiche riguardano anche il personale amministrativo. E' appunto in relazione alla "carriera dei professori" che il R.D. 23 dicem. 1929 N. 2392 (emanato in forza dei pieni poteri di cui alla Legge 31 gennaio 1926 N. 100) disciplina il trasferimento da un Educandato all'altro del solo personale insegnante (ved. art.19,21,22) . Tuttavia anche per questo personale il trasferimento riveste quasi carattere eccezionale; è limitato al caso dell'"assunzione" ed è disposto con Decreto Ministeriale su proposta del Consiglio amministrativo dell'Educandato in cui si trovano i posti vacanti ( art. 23 ).

Il trasferimento del personale amministrativo è contemplato per la prima volta nel R. Decreto 1° ottobre 1931 N.1312 di approvazione delle norme modificative, integrative ed interpretative del R.D. 23 dicembre 1929 N.2392. In tale R.Decreto all'art. 10 si parla ancora del trasferimento del personale insegnante incidendo le "speciali ragioni di servizio" che occorrono per determinarlo, e all'art. 23 si dispone: "All'assunzione dei segretari dei Reali Educandati di Firenze, Milano e Verona e del segretario-economocassiere del Reale Educandato di Montagnana si provvede con nomina in seguito a pubblico concorso e con trasferimento da altro Reale Educandato..."

.....  
"Il trasferimento previsto dai due precedenti concorsi può essere decretato dal Ministero, sentito il parere dei Consigli d'Amministrazione interessati".

Dunque è chiaro. Il trasferimento di un segretario di Educandato femminile può avvenire solo quando un Educandato abbia bisogno di assumere il suo segretario e non vi provveda mediante concorso. Il trasferimento come provvedimento per sé stante non è contemplato né ammesso. Di più, mentre parrebbe logicamente necessario che l'Educandato cui importa di assumere il segretario senza concorso faccia esso richiesta al Ministero per un trasferimento, è almeno certo per la lettera e per lo spirito dell'art. 23, 3° comma del R.D. 18 ottobre 1931 ora vigente che devono essere sentite entrambe le Amministrazioni interessate. Nel caso concreto proprio l'Amministrazione dell'Educandato di Montagnana, non solo non è stata sentita, ma nemmeno venne informata del trasferimento. Produciamo a questo proposito la lettera 12 novem. 1937-XVI-con cui il Presidente del Reale Educandato di Montagnana dichiara di non sapere nemmeno come rispondere al Rag. Bisi che si era messo a disposizione di quell'Istituto in seguito alla lettera di ~~trasferimento~~

Perciò l'eccesso di potere e le violazioni di pre-

cise disposizioni legislative, dei principi di diritto e dei concetti informativi delle Tavole di fondazione del Reale Collegio delle Fanciulle ( garantiti con l'art. 3 del R.D. I° ottobre 1931) sono evidenti.

Con riserva di una più larga dimostrazione,

si chiede e conclude

che piaccia alle Eccell.<sup>me</sup> Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato di annullare il provvedimento ministeriale di trasferimento del Rag. Leonello Bisi di cui in epigrafe, con l'assegnazione a lui dei danni derivanti dal provvedimento stesso e delle spese.

Nei termini di legge si depositeranno nella Segreteria dell'Eccell.<sup>o</sup> Consiglio di Stato, insieme al Ricorso, il provvedimento impugnato come notificato, la lettera di nomina del rag. Bisi e la lettera 12 novembre 1937-XVI- del Presidente del Reale Educandato di Montagnana.

Milano, 22 dicembre 1937-XVI°.

Fto Rag. Leonello Bisi

Fto Avv. Emilio Caldara

Fto Avv. Ivance Bonomi

24 dicembre 1937

MILANO (114)  
Via Private Siracusa, 3  
Telefono 50-653

ESPRESSO

BISI - MINISTERO EDUCAZ. NAZ.

A S. E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

in plico raccomandato a parte ti mando un ricorso al Consiglio di Stato, con preghiera di curarne la notifica entro la settimana ventura dopo avervi apposta anche la tua firma. Informati preliminarmente se il Consiglio di Stato non abbia per caso cambiata ancora la sua giurisprudenza e non richieda ora la notifica al foro erariale. Leggi pure nel testo del ricorso il provvedimento impugnato quale è stato comunicato al rag. Bisi e vedi se è sufficiente agli effetti della procedibilità del ricorso; altrimenti bisognerà chiedere a mezzo di Ufficiale giudiziario la copia autentica del testo del provvedimento.

La settimana ventura ti manderò gli atti da presentare col ricorso, e un 300 lire di fondo. E quanto prima ti manderò pure un ricorso in Cassazione e i relativi atti e documenti da depositare.

Con i più cordiali saluti e auguri, anche per la tua Signora.


*all' E. Bisi*  
*E. Bisi*

Avv. EMILIO CALDARA  
Avv. MARIA CALDARA  
PROCURATORI \* \* \* \* \*  
MILANO (114) Telef. 50.55 \* \* \* \* \*  
Via Priv. Siracusa N. 3 \* \* \* \* \*



A S.E. l'on. avv. IVANO BONCHI

ROMA



Piazza della Libertà, N°.4

Roma, 27 dicembre 33

Caro Baldara,

Ho ricevuto il ricorso  
del rag. Bisi Leonello, l'ho firmato  
e oggi lunedì l'ho consegnato  
agli ufficiali giudiziari per la notifica.  
L'ho notificato al Ministero e  
non all'Avvocatura per il disposto  
dell'art. 11 della legge 30 ottobre 1933  
N. 1611 sub Rappresentanza dello  
Stato in giudizio.

Lunedì ritirerò l'originale e  
attenderò i tuoi documenti per  
fare <sup>poi</sup> il deposito sommario e per  
il fascicolo da presentare.

Ciao. Buon Annoate e ai tuoi.  
aff.  
B.

Caro Caldera,

Il ricorso Risi Leoneho  
è stato notificato al Ministero  
dell' <sup>19</sup> Educazione Nazionale il  
ventotto dicembre.

Debo depositarlo entro il 29  
gennaio. Ciò per tua somma.

E per il ricorso farò che  
debo fare? Attendo istruzioni.

Ciao. Auguri per l'anno  
prossimo.

Roma, 31 dic. 37

Roma, 7 gennaio 38

Caro Baldara,

Per il ricorso Leonello  
Dici - Ministero Educazione Nazionale  
credo basti la produzione della  
lettera di comunicazione. Anche io  
in un ricorso già fissato per  
la discussione - ho prodotta la  
lettera di mio Podestà che comincia  
il testo di un Decreto Prefettivo  
oggetto dell'impugnazione. La  
lettera è parsa validissima  
a documentare il provvedimento  
e la data della sua notifica.

Anche un funzionario della  
Corte, che sta qui nelle mia  
casa, mi conferma <sup>questa</sup> ~~la~~ <sup>prezzi</sup>  
~~del Consiglio~~ Menda, dunque, il <sup>giurista</sup>  
per il deposito.

Alf.

Roma, 14 gen. '38

Caro Baldara,

Lei mi ha detto d'aver ricevuto  
in lettera raccomandata i tre documenti  
da depositare al Consiglio di Stato  
nel ricorso Bisi - Ministero del  
l'Educapam. Saranno presto de-  
positati, certamente prima  
del 27 gennaio.

Fardini, con il quale sono stato  
in rapporto, mi assicura di aver  
fatto fissare l'indizione per il vigile  
Laino per il 9 febbraio; termine  
ultimo per la presentazione  
dei documenti il 30 gennaio.

Egli mi assicura d'aver depositati  
con le due copie in carta libera,

CASSA TITOLI

DISTINTA N.° 19065 \*

dei titoli consegnati alla BANCA NAZIONALE di CREDITO, filiale di \_\_\_\_\_  
per l'immissione nel DEPOSITO A CUSTODIA, di cui alla Polizza N. \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_

DOSSIER CUSTODIA

C. Lazzati, Gallarate - (500 - 7-1929)

SPECIE e NUMERI dei TITOLI	QUANTITÀ DEI TAGLI	TAGLI	QUANTITÀ DEI TITOLI	GODIMENTO o CEDOLA
<p>La perizia girata è sott'ogni Sara bene tu gli riserva di certo di sapere da me queste informazioni, ma ha comunque, ancora la maggiore vigilanza e diligenza.</p> <p>Tuo H.H.</p>				
<p>On. Avv. Emilio Caldara Via Privata Lina uss, 3 Milano</p>				

Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. avv. MARIA CALDARA

RACCOMANDATA

MILANO (114) 9 gennaio 1938  
Via Privata Siracusa, 3  
Telefono 50-653

BISI = MINIST. EDUC. NAZ.

A S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi

ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

in relazione alla tua dell'altro ieri - di cui ti ringrazio - ti mando i documenti da depositare al Consiglio di Stato in questa pratica, e cioè :

- 1.- Il provvedimento impugnato ;
- 2.- La lettera di nomina ;
- 3.- La lettera dell'Educandato femminile di Montagnana in data 12 novem. 1937.

Il fondo per questa pratica te lo manderò la settimana ventura insieme ad altro per un ricorso in Cassazione che pure ti spedirò.

Con i più cordiali saluti.

*Inviato il 19 gen. 38  
L. 250*

*Per esp  
Marsini*



Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. avv. MARIA CALDARA

18 gennaio 1938

MILANO (114)  
Via Privata Siracusa, 3  
Telefono 50-653

Bisi - Ministero Educ.Naz.

Caro Bonomi,

ti mando un fondo di L.250  
per questo ricorso al Consiglio di Stato (uni-  
to a quello per il ricorso Eredi Joseca).

Cordiali saluti.

*all.  
Bonomi*

*ricorso  
te L. 250*

Caro Caldera,

Genova, 29 gen. 38

È un atto d'avere

ricevuto per il ricorso al Consiglio  
di Stato di Pisa, Legge n. 250.

Oggi, <sup>ho</sup> fatta <sup>la</sup> copia del ricorso per  
il Presidente, <sup>ho</sup> pagata la tassa  
fissa per ricorrere, <sup>ho</sup> bollato i documenti, <sup>ho</sup> depositato  
il ricorso alla Segreteria del  
Consiglio di Stato.

Cordiali saluti

Spese

27 dicembre 1927  
Notifica al triennio £ 6.95

22 gennaio 1928. Cassa  
deposito triennio £ 72.55  
Copia in terra triennio 6.70  
Bolli e marche 22  
Spese £ 108.00

---

Ricevute il 19 gennaio 1928  
da Caldara £ 2.50